



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



Al Personale docente e ATA

LLSS

OGGETTO: LAVORATORI FRAGILI.

Si ritiene necessario inviare queste precisazioni ai dipendenti al fine di informarli delle azioni da intraprendere qualora si reputino coinvolti nella definizione di “lavoratore fragile”, secondo la Circolare n. 13 “Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo alle lavoratrici ed ai lavoratori fragili”, emanata dai Ministeri del Lavoro e della Sanità il 04/09/2020.

1. La raccomandazione è rivolta direttamente al lavoratore in quanto persona “fragile” ed è quindi questi che si deve fare parte attiva. Tale “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza oppure non è aggiornato.
2. Per la definizione di lavoratore fragile si deve fare riferimento a quanto riportato sulla citata Circolare n. 13 in merito al “concetto di fragilità”. Stante ciò, rimandando alle valutazioni di cui al punto 3.2 della citata Circolare, si fa notare che: - le definizioni di fragilità emanate precedentemente risultano superate; - anche i precedenti riferimenti all’età non hanno più validità.

Indicazioni per il lavoratore.

Per quanto sopra esposto, il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed intende avvalersi dell’intervento del Medico Competente E’ TENUTO A:

- a) richiedere al proprio medico curante (MMG) la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta;
- b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla competente Commissione medica INPS; Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare formalmente al datore di lavoro l’intenzione di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati (nominativo, numero di cellulare ed e-mail) per poter concordare le modalità di invio della documentazione sanitaria.

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare formalmente al datore di lavoro l’intenzione di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati (nominativo, numero di cellulare ed e-mail) per poter concordare le modalità di invio della documentazione sanitaria. L’Ufficio informerà il



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



Medico Competente che, tramite i riferimenti comunicati, darà avvio alla procedura di valutazione.

In allegato modello per la richiesta.

Si precisa che nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

Questo il testo attuale dell'art. 26 commi 2 e 2 bis:

"2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. [...].

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Volpa
firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.
c.2 del decreto Legge 39/93